



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 30/04/2009

LEGGE REGIONALE 30 aprile 2009, n. 11

“Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011”.

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

TITOLO I NORME DI BILANCIO

Art. 1
(Stato di previsione delle entrate)

1. Lo stato di previsione delle entrate della Regione Puglia per l’anno finanziario 2009, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 45 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), è approvato in euro 12.989.398.377,88 in termini di competenza e in euro 31.094.251.542,73 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento, la riscossione e il versamento nelle casse della Regione delle imposte, delle tasse e di ogni altra entrata spettante nell’esercizio finanziario 2009.

Art. 2
(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Puglia per l’anno finanziario 2009, annesso alla presente legge, predisposto secondo i criteri di cui all’articolo 46 della l.r. 28/2001, è approvato in euro 12.989.398.377,88 in termini di competenza e in euro 31.094.251.542,73 in termini di cassa.

Art. 3

(Impegni e pagamenti delle spese)

1. E' autorizzato l'impegno della spesa della Regione Puglia per l'anno finanziario 2009 entro il limite degli stanziamenti di competenza definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2, fatto salvo l'impegno autorizzato sugli esercizi futuri a norma degli articoli 76 e 77 della l.r. 28/2001.

2. E' autorizzato il pagamento delle spese della Regione per l'esercizio finanziario 2009 entro il limite degli stanziamenti di cassa definiti nello stato di previsione di cui all'articolo 2.

Art. 4

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2009, di cui all'allegato 1, predisposto secondo il quadro di classificazione in titoli per l'entrata e per la spesa previsti, rispettivamente, dagli articoli 45 e 46 della l.r. 28/2001.

Art. 5

(Elenco delle spese obbligatorie)

1. Sono considerate spese obbligatorie quelle di cui all'elenco, allegato 4, contenente le unità previsionali di base che possono essere integrate a norma dell'articolo 49, comma 2, della l.r. 28/2001.

Art. 6

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)

1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d'ordine capitolo 1110010 - upb 06.02.01 - viene determinato per l'esercizio 2009 in euro 1 milione e 500 mila ed è gestito a termini dell'articolo 49 della l.r. 28/2001.

Art. 7

(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. Il fondo di riserva per le spese impreviste capitolo 1110030 - upb 06.02.01 - è determinato per l'esercizio 2009 in euro 1 milione e 500 mila ed è gestito a termini dell'articolo 50 della l.r. 28/2001.

Art. 8

(Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa - capitolo 1110020 - upb 06.02.01 - è determinato per l'esercizio 2009 in euro 11.646.795,92 ed è gestito a termini dell'articolo 51 della l.r.

28/2001.

Art. 9

(Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2008)

1. Il saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio 2008 applicato al bilancio di previsione 2009 nell'ammontare complessivo di euro 1 miliardo 200 milioni, ai sensi dell'articolo 48 della l.r. 28/2001, è utilizzato come segue:

- a) per euro 30 milioni al capitolo 1110045 - upb 06.02.01 - "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti del bilancio autonomo", gestito a termini dell'articolo 95 della l.r. 28/2001;
- b) per euro 70,234.086,00 al capitolo 1110046 - upb 06.02.01 - "Fondo di riserva per la reiscrizione dei residui passivi perenti derivanti da risorse con vincolo di destinazione", gestito a termini dell'articolo 95 della l. r. 28/2001;
- c) per euro 1.038.273.921,41 al capitolo 1110060 - upb 06.02.01 - "Fondo delle economie vincolate", gestito a termini dell'articolo 93 della l. r. 28/2001;
- d) per la differenza ai capitoli relativi al cofinanziamento dei programmi comunitari e alle spese in conto capitale.

Art. 10

(Variazioni di bilancio. Autorizzazione alla Giunta regionale)

1. La Giunta regionale, fermo restando le autonome facoltà e poteri previsti dall'articolo 42 della l.r. 28/2001, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2009, a disporre con proprio atto le variazioni occorrenti per l'istituzione di nuove unità previsionali di entrata, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell'Unione europea (UE), nonché per l'iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore.

2. La Giunta regionale è autorizzata inoltre a effettuare, con delibera da comunicare al Consiglio regionale entro dieci giorni, variazioni compensative tra le unità previsionali di base strettamente collegate nell'ambito di una stessa funzione-obiettivo o di uno stesso programma o progetto, nonché ad effettuare variazioni compensative tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.

3. Le variazioni di cui al comma 2 relative ad assegnazioni a destinazione vincolata possono essere apportate nell'ambito dei vincoli di destinazione specifica stabiliti dall'UE, dallo Stato o da altri soggetti.

4. Al fine di assicurare la tempestiva erogazione dei fondi in favore degli enti del comparto sanitario, la Giunta regionale è autorizzata, altresì, a iscrivere, con proprio atto, le ulteriori eventuali somme derivanti dalla differenza tra le risorse finanziarie di parte corrente assegnate dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per l'anno 2009 e quelle stanziare con la legge di approvazione del presente bilancio.

Art. 11

(Erogazione al Consiglio regionale)

1. I fondi stanziati sul capitolo 1050 - upb 00.01 dello stato di previsione della spesa, ai sensi dell'articolo

102, comma 3, della l.r. 28/2001, sono messi a disposizione del Consiglio regionale, su richiesta del suo Presidente.

Art. 12

(Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta entità)

1. In relazione al disposto dell'articolo 74 della l.r. 28/2001, l'importo dei crediti che non sono di natura tributaria e non si riferiscono a sanzioni amministrative o pene pecuniarie è confermato in euro 25.

Art. 13

(Bilancio pluriennale)

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione Puglia per il triennio 2009 - 2011, nelle risultanze di cui allo stato di previsione dell'entrata e allo stato di previsione della spesa, annesso alla presente legge e predisposto secondo i criteri di cui all'articolo 26 della l.r. 28/2001.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 30 aprile 2009

VENDOLA